Sentenza n. 2138/2021 pubbl. il 30/09/2021
RG n. /2019

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

IL TRIBUNALE DI GENOVA

Quinta sezione civile CIVILE

N. /2019 R.C.
Oggetto:
Responsabilità amministratore e concorso di terzi
Esito :
Accoglimento parziale

In persona dei signori

Dott. Mario Tuttobene	Presidente
Dott. Ada Lucca	Giudice
Dott. Paolo Gibelli	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n '2019 ,

promossa da :

FALLIMENTO PROMOZIONE SERVIZI S.R.L. PIVA 03473640104 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso l' Avvocato DE ROSSI MAURO che la/lo rappresenta e difende;

PARTE ATTRICE

contro

PAOLO MASSIMO VANNI CF VNNPMS53C30D969O, **PATRIZIA DEGLI INNOCENTI** CF DGLPRZ55E71H212N e **BERIO RISTORAZIONE S.R.L.** CF/PIVA 02182470993 elettivamente domiciliati in CORSO A. PODESTA, 11/8 16128 GENOVA presso l'Avvocato CASALEGNO PIERPAOLO che li rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e,

PIETRO LAGOMARSINO CF LGMPTR59E15Z603K elettivamente domiciliato in PIAZZA FERRETTO, 1/9 16123 GENOVA presso l'Avvocato MORINI ALESSANDRO che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta

PARTI CONVENUTE

MARCELLO MAGAZZÙ CF/PIVA MGZMCL48E28F158V

PARTE CONVENUTA CONTUMACE

causa nella quale, all'udienza del 10 marzo 2021 sono state assunte le conclusioni di cui a verbale che si richiamano di seguito.

Firmato Da: MASERA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 756b942b44b0fe7336ac2823db5f356 - Firmato Da: GIBELLI PAOLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 164092ca5e6f8e97be4fc557d2d5d
Firmato Da: TUTTOBENE MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b07606750b45643fdbab60223eda7cd

Firmato Da: MASERA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 756b942b44b0fe7336ac2823db5f356 - Firmato Da: GIBELLI PAOLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 164092ca5e6f8e97be4fc557d2d65f
Firmato Da: TUTTOBENE MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b07606750b45643fdbab60223eda7cd

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per Il Fallimento Promozione Servizi S.r.l.:

"Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis,

- accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di tutti i convenuti, in concorso tra loro, per i fatti e le ragioni indicate in narrativa e, conseguentemente, condannarli, in via tra loro solidale o come meglio, al risarcimenti di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, in favore del Fallimento nella misura di € 100.180,43, ovvero nella misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e maggior danno dal 29.03.2013 al saldo, nonché oltre interessi moratori dalla data di notifica del presente atto al saldo ex art. 1284 c.c.;
- condannare i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese legali in favore del Fallimento, comprensive di compensi ed esborsi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA e successive occorrende".

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove formulate dalle controparti.

Per il convenuto Pietro Lagomarsino:

1. Respingere, per le ragioni in fatto e in diritto esposte in narrativa, tutte le domande ex adverso proposte;
2. Con vittoria di spese, diritti ed onorari".

Per tutti gli altri convenuti costituiti congiuntamente difesi:

Piaccia a Codesto Tribunale Ill.mo,

rigettare le domande proposte dal Fallimento attore nei confronti dei conchiudenti, in quanto infondate e comunque non provate;

condannare il Fallimento della Società Promozione Servizi S.r.l., in persona del Curatore legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dei conchiudenti.

Dichiarano di non accettare il contraddittorio su inammissibili domande nuove.

irmato Da: MASERA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 756b942b44b0fe7336ac2823db5f356 - Firmato Da: GIBELLI PAOLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 164092ca5e6f8e97be4fc55793d2c8d
irmato Da: TUTTOBENE MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b07606750b45643fdbab60223eda7cd

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Oggetto del giudizio

Con la citazione introduttiva del giudizio, notificata in data 13.05.2019, il Fallimento della Promozione Servizi SRL agisce al fine di ottenere la reintegrazione del patrimonio societario della fallita, che si ipotizza menomato da operazione "distrattiva" oltre l'eventuale ulteriore risarcimento del danno.

La sintesi della distrazione consiste nel compimento di operazioni societarie all'esito delle quali sarebbe stata "sostanzialmente alienata", senza corrispettivo, l'azienda sociale, azienda dotata di un potenziale valore intrinseco non "appreso" dal fallimento.

Sono convenuti:

il Sig. Magazzù Marcello, quale amministratore della società fallita,

il Sig. Vanni Paolo Massimo, quale socio di fatto e direttore generale della stessa, nonché socio della nuova società acquirente l'azienda in questione (Berio Ristorazione S.r.l),

il Dott. Pietro Lagomarsino, commercialista con studio in Genova, quale consulente della fallita e perito per una fase della cessione,

la Sig.ra degl'Innocenti Patrizia e la Berio Ristorazione S.r.l quali parti attive nella distrazione siccome in qualche modo destinatarie del bene sottratto.

I fatti dedotti nel presente giudizio sono anche oggetto di procedimento penale per bancarotta fraudolenta a carico di tutti i convenuti, fatta eccezione ovviamente per la società.

Molti dei fatti di causa risultano documentali od obiettivamente pacifici, altri constano da acquisizioni dal detto procedimento penale (e

da uno parallelo) senza essere intrinsecamente posti in seria discussione, mentre è controversa la ricostruzione complessiva dei presupposti giuridici della responsabilità dei vari convenuti e degli stati soggettivi necessari per integrarla.

Nel complesso non sono in discussione i seguenti fatti.

La Promozione Servizi SRL fu costituita il 2.11.94 socio di maggioranza al 75% Marcello Magazzù (Musso Gianluigi, Frontera Anna e Pietro Lagomarsino soci di minoranza, quest'ultimo con quota simbolica dell'1%).

Prima delle operazioni controverse, tuttavia, il Magazzù era titolare del al 99% della società residuando la quota del dott. Pietro Lagomarsino (commercialista) al 1%.

Il fallimento della società è stato dichiarato con sentenza del Tribunale di Genova del 13.3.17.

L'azienda sociale era rappresentata dal complesso di bar, tavola calda e relative strutture e servizi, esistente presso la biblioteca comunale Berio, punto vendita gestito, su concessione del Comune, con facoltà di operare in tale regime fino al 1.12.16, gestione poi fattualmente prorogatasi oltre tale data di quali un anno (cfr verbale di conferma unanime del 29.9.20).

Il fallimento attore documenta che già al termine del 2011 la società fallita era nelle condizioni per essere sciolta ex art 2482 ter e 2484 del CC posto che il patrimonio netto risultava inferiore al terzo del capitale (euro 10.000).

L'anno successivo (2012) era registrata addirittura una perdita di oltre 96.000 euro.

Firmato Da: MASERA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 756b942b44b0fe7336ac2823db5f356 - Firmato Da: GIBELLI PAOLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 164092ca5e6f8e97be4fc557d2d6d
Firmato Da: TUTTOBENE MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b07606750b45643fdbab60223eda7cd

Nonostante ciò, come pacifico e documentato, sulla scorta di perizia giurata dello stesso dott. Lagomarsino, resa ai sensi dell'art. 2465 cc, in data 26.3.13 e nel contesto delle operazioni che si diranno, l'azienda sociale, ovvero il suo "ramo principale" (come sarà considerato nella formalità per la sua cessione) non era privo di valore, possedendo autonoma capacità di produrre un saldo positivo tra ricavi e costi di gestione.

In data 29.3.13, dato sempre pacifico e documentale, la Promozione Servizi stessa, e Vanni Paolo, costituivano la Berio Ristorazione SRL cui la prima conferiva l'azienda per il controvalore di 18.000 euro, in azioni della nuova società.

Il Vanni sottoscriveva capitale per euro 2.000,00 versandoli per soli euro 500,00.

Successivamente, nei primi giorni di gennaio del 2014, la Berio Ristorazione SRL deliberava, naturalmente con voto determinate della fallita Promozione e Servizi, che ne deteneva il 90%, voto espresso dallo stesso Magazzù, un aumento di capitale fino ad 80.000,00 con prelazione in favore dei soci.

L'aumento di capitale era sottoscritto unicamente dal Vanni, e dalla moglie quale nuovo socio, mentre non era sottoscritto dalla Promozioni e Servizi che, come visto, era del tutto priva di risorse finanziarie.

A seguito dell'aumento di capitale l'originaria quota sociale della promozione e servizi veniva diluita fino a corrispondere al 22.5% del nuovo capitale (di euro 80.000) mentre il Sig. Vanni e la moglie risultavano titolari rispettivamente del 60% e del 17.5%.

Firmato Da: MASERA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 756b942b44b0fe7336ac2823db5f356 - Firmato Da: GIBELLI PAOLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 164092ca5e6f8e97be4fc557d2d5d
Firmato Da: TUTTOBENE MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b07606750b45643fdbab60223eda7cd

Firmato Da: MASERA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 756b942b44b0fe7336ac2823db5f356 - Firmato Da: GIBELLI PAOLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 164092ca5e6f8e97be4fc557d2d65f
Firmato Da: TUTTOBENE MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b07606750b45643fdbab60223eda7cd

Il quadro era completato con la cessione in data 24.2.14 al Vanni delle residue quote di Promozione e Servizi, per controvalore di euro 5.000,00, tuttavia mai versato nelle casse sociali.

E' anche pacifico che, prima delle ultime operazioni (aumento di capitale, sottoscrizioni e cessioni di quote) il dott. Lagomarsino aveva dismesso ogni mandato professionale ricevuto dalla Promozione e Servizi, pur conservando la posizione di commercialista della Berio Ristorazione (posizione in tesi attorea mantenuta fino al 2017).

All'esito delle operazioni suddette l'azienda, in origine solo conferita dalla Promozione e Servizi in altra società, della quale tuttavia la fallita conservava la proprietà (quasi totalitaria), risultava invece "perduta", prima con la diluizione e poi con la cessione, sempre senza corrispettivo per la fallita, della partecipazione di questa nella "*newco*" Berio ristorazione.

Sulla base della relazione dello stesso dott. Lagomarsino, cui si è già fatto cenno e che risulta acclusa agli atti, l'azienda così uscita dal patrimonio di Promozione e Servizi aveva il valore di euro 63.000,00, cifra ottenuta per arrotondamento prudenziale di quelle leggermente maggiore risultante dall'esito matematico della stima.

2) La tesi del fallimento e le domande svolte

Sulla scorta della valorizzazione dei dati appena esposti il fallimento ravvisa una distrazione illecita, e dannosa per la fallita, con trasferimento a terzi dell'azienda e perdita della stessa. L'operazione, oltre a presentare profili di illiceità intrinseca, viene presentata come un'opzione gestoria che, fin dall'inizio, lo stato di crisi della fallita neppure consentiva. Inoltre anche nello svolgimento delle operazioni dette gli inadempimenti, e le rinunce che si sono riportate, sarebbero

stati dolosamente programmati al fine di realizzare una distrazione per via solo apparentemente contrattuale, essendo l'aumento di capitale delle "newco" deliberato in palese danno della fallita. La responsabilità coinvolgerebbe tutti i partecipi dell'operazione, compreso il consulente, tutti apportatori di un contributo necessario o comunque sensibilmente facilitatore, per la realizzazione della stessa. L'operazione complessiva, sempre in tesi attorea, sarebbe del resto di rilievo penale per tutti venendo a tal proposito largamente richiamata la giurisprudenza sul concorso dell'extraneus nel reato di bancarotta ***(cfr da ultimo Cassazione penale, sez. V, 08/02/2021, n. 18677).***

Fatto il suddetto generale inquadramento il Fallimento puntualizza la sua domanda come segue:

1) innanzitutto indica come riduttiva la stima del valore dell'azienda rappresentata dal punto vendita presso la Berio operata dal consulente, indicando (senza mai tuttavia formulare in proposito specifiche deduzioni) un valore alternativo di circa 100mila euro;

2) fonda la propria tesi sull'evidente responsabilità civile per il "fatto costituente obiettivamente bancarotta" già largamente descritto di tutti i soggetti in essa coinvolti;

3) individua già quale primo momento di "valenza distrattiva" il conferimento dell'azienda (per il cui valor minimo si rifà tuttavia alle valutazioni del Dott. Lagomarsino) nel conferimento della stessa in società le cui corrispondenti quote, restate nel possesso della Promozione e Servizi avevano il valore di soli 18.000 euro;

4) individua quali ulteriori passaggi di volontario depauperamento della fallita:

a) la perdita del 10% del valore conferito, in ragione dell'acquisto di tale quota di Berio Ristorazione SRL da parte del

Firmato Da: MASERA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 756b942b44b0fe7336ac2823db5f356 - Firmato Da: GIBELLI PAOLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 164092ca5e6f8e97be4fc557d2d5d
Firmato Da: TUTTOBENE MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b07606750b45643fdbab60223eda7cd

Firmato Da: MASERA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 756b942b44b0fe7336ac2823db5f356 - Firmato Da: GIBELLI PAOLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 164092ca5e6f8e97be4fc557d2d5d
Firmato Da: TUTTOBENE MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b07606750b45643fdbab60223eda7cd

Sig. Vanni per soli 2.000 euro (di cui solo 500 versati) a fronte di un valore di almeno 6000,00,

b) la perdita del 77,5% del valore dell'azienda conferita a seguito degli assetti societari di Berio Ristorazione risultanti dopo l'aumento di capitale,

c) la perdita definitiva dal valore aziendale dopo la cessione della quota residua al Vanni, senza riceve corrispettivo alcuno.

In tale processo distrattivo ritiene evidente la responsabilità di Vanni e Magazzù, protagonisti di tutti i passaggi menzionati.

E' ritenuta di rilievo anche la posizione del Lagomarsino in primo luogo per aver contribuito all'operazione con la perizia giurata ed inoltre in forza di una serie di suoi rapporti ovvero :

1) essere consulente storico della famiglia Magazzù;

2) esser stato socio e consulente della Promozione e Servizi,

3) esser stato anche commercialista della Berio Ristorazione,

4) esser tuttora commercialista e socio (come nella Promozione e Servizi e sempre all'1%) della nuova società con cui il Magazzù risulta essersi aggiudicato, a spese della Berio Ristorazione, la nuova concessione di gestione del punto di ristorazione presso la biblioteca cittadina.

Tutto quanto sopra farebbe del Lagomarsino il "regista" dell'operazione e quindi un "correo" nelle condotte di bancarotta con corresponsabilità per il relativo danno.

Sempre nei confronti del Lagomarsino il fallimento fa anche, fin dalla citazione, un cenno al fatto che lo stesso, come consulente, avrebbe dovuto caldeggiare la messa in liquidazione della promozione e servizi

Sentenza n. 2138/2021 pubbl. il 30/09/2021
RG n. 2019

e non il tentativo di trasmetterne l'azienda al Vanni in danno dei creditori sociali.

Il tema di una responsabilità professionale del Lagomarsino per aver patrocinato (anche con la sola redazione della relazione) operazioni gestorie radicali, non consentite dalla condizione della società in crisi, non riceve tuttavia autonomo sviluppo, ma, come meglio si vedrà, viene impropriamente assimilata anch'essa ad un concorso nella bancarotta. Ugualmente, in ordine alla posizione della signora Degli Innocenti e della Berio Ristorazione il Fallimento considera il loro contributo di "acquirenti consapevoli del cespite" come una forma di concorso nella già descritta distrazione.

3) Elementi essenziali del contraddittorio

Il contraddittorio sulla suddetta impostazione si è formato sulla scorta delle perse di posizioni della difesa congiunta Vanni- Degli Innocenti – Berio ristorazione e di quella del Lagomarsino. Il Magazzù non si è costituito.

La prima difesa insiste soprattutto sulla invalidità della cessione essendo l'azienda in questione di proprietà del Comune, ovvero sulla insussistenza del detto "valore disperso" in considerazione della non cedibilità dell'azienda e la sua conseguente automatica mancanza di valore nel momento stesso in cui la promozione e servizi era destinata al fallimento. Le dette parti dichiarano di essersi rese conto solo dopo la loro iniziale partecipazione alle operazioni descritte di quanto sopra e lamentano e del conseguente danno, loro fraudolentemente arrecato, rappresentato da tutto quanto versato in tale contesto (si vedrà che un versamento effettivo da parte del Vanni di rilevane consistenza invero risulta, anche se diretto personalmente al Magazzù). Si deve rilevare

Firmato Da: MASERA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 756b942b44b0fe7336ac2823db5f356 - Firmato Da: GIBELLI PAOLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 164092ca5e6f8e97be4fc557d2d6d
Firmato Da: TUTTOBENE MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b07606750b45643fdbab60223eda7cd

Sentenza n. 2138/2021 pubbl. il 30/09/2021
RG n. /2019

che le parti dette imputano al Magazzù ed al Lagomarsino di averli indotti alla formazione della Berio Ristorazione per poi privare la stessa di ogni prospettiva economica avvantaggiandosi dei rapporti personali pregressi per "alterare" la gara per la nuova concessione del servizio. Pertanto, oltre al procedimento per bancarotta, ne risulta uno parallelo, promosso dalle parti di cui sopra per turbativa d'asta, risultando tuttavia l'indagine largamente unificata sotto il profilo investigativo, come si vedrà.

Quanto al dott. Lagomarsino lo stesso, conferma di aver redatto la relazione di stima su specifico incarico, ma nega di aver organizzato e programmato la serie degli atti societari successivi indicati come distrattivi e, in particolare, quelli concreti pagamenti e mancate sottoscrizioni che imputa ad autonoma iniziativa del Magazzù e del Vanni. Infatti il consulente individua come momenti cardine della sua "dissociazione" dell'attività degli altri convenuti la sua dismissione di mandato, avvenuta alla fine del 2013, ovvero quando la Berio Ristorazione era già stata costituita, ma l'aumento di capitale non era stato ancora effettuato.

4) Particolari emergenze istruttorie

Prima di trarre conclusioni dal quadro suddetto, occorre tuttavia ancora rilevare come le indagini compiute nel contesto del procedimento per turbativa d'asta, confluite in quello per bancarotta, abbiano fornito una prospettiva ulteriore da considerare ai fini della decisione.

Dal contesto investigativo detto sono stati tratti alcuni atti ed in particolare dichiarazioni del dott. Lagomarsino e produzioni dello stesso effettuate dalle quali risulta:

Firmato Da: MASERA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 756b942b44b0fe7336ac2823db5f356 - Firmato Da: GIBELLI PAOLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 164092ca5e6f8e97be4fc557d2d5d
Firmato Da: TUTTOBENE MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b07606750b45643fdbab60223eda7cd

che già prima della cessione esisteva una società di fatto tra il Magazzù ed il Vanni per la gestione del punto vendita interno alla Berio ristorazione. Che in effetti il Magazzù ed il Vanni programmarono, in una loro intesa scritta del 14 Dicembre del 2013 (di pochi giorni antecedente l'aumento di capitale), di cui copia è prodotta dallo stesso Lagomarsino, il complesso di operazioni necessarie perché il Vanni (con la partecipazione minoritaria della moglie) acquisisse il controllo della già costituita da circa un anno Berio Ristorazione;

che l'effettivo corrispettivo di tale operazione, per euro 18.000,00 fu versato direttamente dal Vanni al Magazzù a tacitazione solo dei rapporti diretti tra i due;

che, nel rendere le proprie dichiarazioni, il Lagomarsino, pur con una certa ambiguità, e sempre non chiarendo mai i motivi della sua ampia informazione sui fatti e del possesso di documenti, non a sua firma, che produce, parrebbe affermare che la sua primaria preoccupazione sarebbe consistita nell'evitare il fallimento della Promozione e Servizi nel corso della gestione (il che avrebbe implicato la remissione della concessione) e quella di aggirare il divieto di cessione del contratto, contenuto nella concessione stessa, tanto facendo mediante il conferimento dell'azienda, mentre le ulteriori operazioni, intese al passaggio del controllo sostanziale al Vanni e, soprattutto, la modalità degli adempimenti e delle rinunce, sarebbero invero imputabili alla sola volontà di Magazzù e di Vanni che, per raggiungere l'esito del voluto passaggio, avevano un accordo privato che non lo coinvolgeva.

E' singolare rilevare che, nelle difese finali, in ordine a tali elementi innovativi, sostanzialmente apportati delle difese in sede penale del Lagomarsino, non vi è alcuna significativa presa di pozione da parte del Vanni.

Firmato Da: MASERA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 756b942b44b0fe7336ac2823db5f356 - Firmato Da: GIBELLI PAOLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 164092ca5e6f8e97be4fc557d2d6d
Firmato Da: TUTTOBENE MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b07606750b45643fdbab60223eda7cd

Firmato Da: MASERA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 756b942b44b0fe7336ac2823db5f356 - Firmato Da: GIBELLI PAOLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 164092ca5e6f8e97be4fc557d2d5d
Firmato Da: TUTTOBENE MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b07606750b45643fdbab60223eda7cd

5) Obiettiva sussistenza della distrazione e primo vaglio della tesi attorea.

Ricostruito come sopra lo sviluppo del contraddittorio e dell'istruttoria il Tribunale ritiene che l'originaria impostazione di causa relativa alla sussistenza obiettiva di un fatto distrattivo abbia mantenuto validità e possa fondare la dichiarazione di responsabilità primaria del Magazzù e concorsuale del Vanni e del Lagomarsino. Si deve rilevare che la ricostruzione suddetta può essere condotta (con l'eccezione della posizione del Magazzù) *solo nei termini di un apprezzamento, in sede civile, della commissione o del concorso nel reato di cui all'art. 216 l. fall,* posto che esso appare l'unico profilo chiaramente e completamente dedotto in citazione.

Le conclusioni di citazione (sempre ribadite) fanno invero un più generale riferimento ad una responsabilità "contrattuale ed extracontrattuale dei convenuti". La prospettiva extracontrattuale va ricondotta alla detta commissione di illecito penale, quella contrattuale è sviluppata con una certa chiarezza solo nei confronti del Magazzù, del quale si afferma l'evidente violazione dei doveri relativi alla posizione di amministratore della fallita. Al contrario nessun profilo contrattuale specifico è dedotto a carico della signora Degli Innocenti, nonché della Promozione e Servizi. Nei confronti del Vanni, vi è un cenno, mai sviluppato, alla sua posizione di Direttore Generale e socio di fatto della promozione e servizi, mentre nei confronti del Lagomarsino, come cennato, sussiste solo un passo della citazione nella quale si afferma che, quale consulente, egli avrebbe dovuto "caldeggiare" la messa in liquidazione della società, mentre invece, rese possibile la cessione con la sua relazione, affermazione tuttavia immediatamente seguita dalla indicazione per cui "anche così" si sarebbe realizzato il suo concorso

nella bancarotta. Nonostante il tema sia stato ampliato nelle difese finali tutte le parti hanno eccepito la genericità iniziale di ogni contestazione fondata su una responsabilità contrattuale e la tardività di tutte le specificazioni successive, eccezione che appare complessivamente fondata.

Ulteriore premessa alla decisione attiene al significato da attribuirsi alla prospettiva, rivelata dell'istruttoria, di precise intese e di movimenti economici intercorrenti tra il Magazzù ed il Vanni diverse ed incongrue rispetto alla apparenza formale delle operazioni dagli stessi effettuate. In proposito risulta infatti, per la documentazione acquisita, e per l'assenza di deduzioni contrarie, che gli stessi consideravano l'azienda in questione già come oggetto di una società di fatto tra di loro e le operazioni compiute dovevano fornire solo una nuova veste formale ad un nuovo rapporto sostanziale che vedeva l'acquisizione diretta del controllo dell'azienda da parte del Vanni, e la sua sostanziale cessione da parte del Magazzù (si intuisce dal contrasto insorto poi tra le parti che l'acquirente sperava nel carattere permanente di tale subentro, mentre l'alienante, la cui posizione è indirettamente riportata dal Lagomarsino, lo intendeva come relativo al periodo intermedio, fino a scadenza concessione).

Si deve osservare che il suddetto *"sostrato sostanziale"* dei rapporti tra le parti non pregiudica i dati ineliminabili della sussistenza della Promozione e Servizi SRL, della sussistenza di suoi creditori (certo non creditori di Vanni o di Magazzù), né elimina vicenda distrattiva, né il fallimento occorso. In definitiva i rapporti privati Vanni/Magazzù sono rilevanti solo per la valutazione dei rispettivi stati soggettivi, e per fornire elementi di quantificazione del danno, ma non inficiano la valutazione in termini di bancarotta, o concorso in bancarotta, della vicenda originariamente esposta dal fallimento.

Firmato Da: MASERA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 756b942b44b0fe7336ac2823db5f356 - Firmato Da: GIBELLI PAOLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 164092ca5e6f8e97be4fc557d2d5d
Firmato Da: TUTTOBENE MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b07606750b45643fdbab60223eda7cd

Riprendendo quindi l'esposizione già svolta della vicenda distrattiva non se ne può che confermare, con alcune precisazioni e limitazioni, la sostanziale fondatezza.

La prima osservazione limitativa concerne il valore dell'azienda.

Come già cennato nessun dato di causa, e neppure alcuna deduzione specifica è stata svolta circa un valore dell'azienda sociale superiore alla stima del dott. Lagomarsino. Al contrario, dalle difese delle parti emergono seri elementi per ritenere che il professionista stesso abbia attuato una stima generosa. Alla suddetta stima, infatti, concorre l'avviamento aziendale per soli 24.000 euro, mentre i restanti 36.000 attengono ad una stima delle attrezzature a disposizione. La perizia tuttavia non evidenzia come parte consistente di tali attrezzature fossero di proprietà del Comune e collegate ad una concessione a tempo. E' vero che determinati metodi contabili, ancora ritenuti praticabili, consentono di considerare nell'attivo patrimoniale il valore dei beni inseriti nel compendio aziendale a titolo di leasing o di concessione, a fronte dell'iscrizione al passivo del debito per canoni o simili. Nondimeno anche nel contesto di tale metodo il valore dei beni va ammortato in ragione del tempo di residua disponibilità e, nel caso, la disponibilità per periodo successivo alla scadenza della concessione non poteva essere valutata più che una mera "eventualità". In questo settore rileva l'emergenza di causa in base alla quale le parti "scambiarono sostanzialmente" tra loro il controllo dell'azienda (che reputavano già al 50% del Vanni) con un esborso per lo stesso di euro 18.500,00 (18.000,00 riconosciuti quali corrispettivi e 500,00 di onere effettivo del conferimento formale). Quanto sopra porta, infatti, ad una stima "di fatto" di un valore dell'azienda, al momento del suo passaggio (con il meccanismo dell'aumento di capitale non sottoscritto), pari ad euro 37.000,00. Essendo il valore suddetto affine alla stima di

Firmato Da: MASERA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 756b942b44b0fe7336ac2823db5f356 - Firmato Da: GIBELLI PAOLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 164092ca5e6f8e97be4fc557d2d6d
Firmato Da: TUTTOBENE MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b07606750b45643fdbab60223eda7cd

avviamento effettuata dal Lagomarsino (24.000,00), maggiorata di quota ben minore relativa alle attrezzature (13.000,00) il valore può essere definitivamente assunto a fini decisori.

La seconda precisazione contiene l'identificazione del momento esatto della distrazione. Il primo dei passaggi individuati dal fallimento consiste nel conferimento medesimo a fronte di una valore nominale della quota inferiore al valore del conferito. Invero in tale passaggio non "coglie" una vera e propria distrazione del valore dell'azienda. Infatti la scarsa consistenza del primo capitale sociale della Berio Ristorazione risulta aver favorito solo l'acquisto del 10% da parte del Vanni (con modesto esborso) e solo in tale senso si realizza una modesta perdita economica da parte della Promozione e Servizi (del resto quantificata dallo stesso fallimento); per il resto la fallita resta "nella disponibilità del 90% della sua azienda" sia pur posseduto con l'interposizione di nuova società.

Al contrario è del tutto corretta la denuncia della natura distrattiva dell'aumento di capitale, denuncia presente in atti fin dalla citazione.

L'aumento è concepito in modo tale che Promozione e Servizi non possa sottoscriverlo con mezzi proprio, che pacificamente non aveva, e pertanto conduce al trasferimento senza corrispettivo a terzi del controllo della *newco*, divenuta proprietaria dell'azienda. Anche se l'operazione fosse stata del tutto corretta, ma si fosse confermata la sottoscrizione da parte del solo Vanni, l'effetto distrattivo vi sarebbe comunque stato.

A questo punto il successivo inadempimento del Vanni e della moglie all'obbligo di conferimento non è neppure rilevante in quanto l'adempimento non avrebbe giovato alla fallita. Invero le parti tennero unicamente i comportamenti formali necessari a dar corso al loro progetto di trasferimento sostanziale. Questo trasferimento fu poi

Firmato Da: MASERA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 756b942b44b0fe7336ac2823db5f356 - Firmato Da: GIBELLI PAOLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 164092ca5e6f8e97be4fc557d2d6d
Firmato Da: TUTTOBENE MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b07606750b45643fdbab60223eda7cd

compensato, a prescindere dal quadro formale in cui si svolgeva, coinvolgendo rapporti economici diretti tra i protagonisti principali come sopra visti, i quali tuttavia non eliminano né sminuiscono lo svoltamento di promozione e servizi. Se mai i passaggi sostanziale evidenziano che, in teoria, il Magazzù avrebbe potuto utilizzare almeno quanto ricevuto a vantaggio della sua società (sua al 99%) ovvero la Promozione e Servizi, individuando una sorta di ulteriore profilo della volontaria distrazione.

Completa invece la distrazione la cessione senza corrispettivo della quota residua di promozione e servizi dopo l'aumento di capitale.

Nel complesso quindi la distrazione sussiste ed è fonte di responsabilità nella misura del valore che possedeva l'azienda e che si è stimato in euro 37 mila e non resta che esaminare la riconduzione della stessa alla responsabilità dei singoli.

Prima ancora occorre, tuttavia, spendere qualche parola in relazione alla tesi che vorrebbe svuotare di ogni significato la distrazione sostenendo la deduzione della nullità della cessione dell'azienda.

La tesi detta, come già precisato, è stata sviluppata principalmente dalla difesa unica del Sig. Vanni e della moglie Sig. ra Degli Innocenti nonché della Società Berio Ristorazione SRL.

La tesi detta si sviluppa su più piani.

Innanzitutto, sostengono i detti convenuti, l'Azienda oggetto del giudizio sarebbe stata di proprietà del Comune, essendo la concessione relativa equiparabile ad un appalto di servizi, dal che non vi sarebbe stato alcun depauperamento.

In ogni caso sarebbero stati "comunali" molti beni compresi nell'azienda.

Firmato Da: MASERA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 756b942b44b0fe7336ac2823db5f356 - Firmato Da: GIBELLI PAOLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 164092ca5e6f8e97be4fc557d2d5d
Firmato Da: TUTTOBENE MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b07606750b45643fdbab60223eda7cd

Da ultimo la concessione (artt. 5,6, ma soprattutto 22) non consentiva la "cessione del contratto", essendo tale divieto conforme al divieto di cessione dell'appalto pubblico e, pertanto lo stesso conferimento iniziale sarebbe stato nullo, con irrilevanza dell'intera operazione.

Quanto alla proprietà comunale dell'azienda risulta all'evidenza fondata l'osservazione del Fallimento per cui la proprietà dei locali di esercizio della stessa, e di alcuni arredi fissi, non coincide affatto col complesso di rapporti con fornitori, creditori, personale e clienti che integrano giuridicamente ed economicamente l'azienda. La concessione non è comparabile ad un affitto di azienda posto che demanda completamente al concessionario il momento organizzativo/economico dell'attività, le scelte imprenditoriali, la pratica di forniture e prezzi, limitandosi in proposito a porre solo condizioni che, sia pur incisive, sono del tutto ordinarie per i concessionari di servizi in aree di interesse pubblico.

Anche oggettivamente la concessione è quindi maggiormente avvicinabile all'affidamento di servizio pubblico in concessione, piuttosto che ad una appalto per la gestione di un bene pubblico o ad una versione pubblicistica di un affitto di azienda.

Quanto alla "componente pubblica dell'azienda" non se ne nega l'esistenza, ma della stessa, compresa la temporaneità della gestione, si è già tenuto conto nella riduzione del valore del "bene disperso", riduzione effettuata come sopra.

Quanto infine al "divieto di cessione del contratto" sono ulteriormente fondate le osservazioni del fallimento per cui risulta dubbio che il divieto di cessione del contratto impedisse anche un subentro per "conferimento dell'azienda in altro soggetto", specie ove vi fossero seri elementi di continuità con il primo aggiudicatario. (In effetti la prima fase dell'operazione lasciva a Promozione e Servizi il controllo del 90%

Firmato Da: MASERA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 756b942b44b0fe7336ac2823db5f356 - Firmato Da: GIBELLI PAOLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 164092ca5e6f8e97be4fc557d2d5f
Firmato Da: TUTTOBENE MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b07606750b45643fdbab60223eda7cd

delle newco Berio Ristorazione) mentre solo successivamente, a subentro avvenuto, tale elemento sarebbe venuto meno (in ciò consiste la logica autonoma della prima fase dell'operazione).

In ogni caso, anche se, come si potrebbe ritenere plausibile, almeno l'uscita di scena dell'originario concessionario avrebbe dovuto implicare l'immediata revoca della concessione (quale fatto equiparabile ad un cessione di contratto), resta da considerare opportunamente il fatto, incontroverso, che ciò *non avvenne per nulla nella realtà storica.*

Invero, concludendo in proposito, la rilevanza del tema può escludersi con la seguente osservazione.

L'azienda relativa al bar della Berio Ristorazione esisteva, era nel possesso di Promozione e Servizi ed aveva un valore. All'esito della concatenazione di operazioni più volte descritte essa fu fattualmente gestita da un'altra società ed il suo valore non pervenne al relativo Fallimento. Se tutto ciò risultasse realizzato a mezzo di un contratto invalido, e tuttavia eseguito senza contrasto, cosa cambierebbe? Nulla; il fallimento avvenne prima che l'azienda potesse essere in alcun modo recuperata e quindi la distrazione vi fu, l'eventuale invalidità del mezzo con cui fu compiuta restò irrilevante.

6) Le responsabilità individuali.

E' agevole individuare la responsabilità del Magazzù in ordine alla distrazione operata.

La stessa fu possibile grazie al voto dello stesso favorevole all'aumento di capitale, laddove la Promozione e Servizi possedeva il 90% della Berio Ristorazione.

La condotta suddetta è determinante per la distrazione.

Firmato Da: MASERA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 756b942b44b0fe7336ac2823db5f356 - Firmato Da: GIBELLI PAOLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 164092ca5e6f8e97be4fc557d2d5d
Firmato Da: TUTTOBENE MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b07606750b45643fdbab60223eda7cd

Essa è anche una grave violazione dei doveri di Magazzù quale amministratore avendo dovuto egli sapere che Promozione e Servizi non poteva sottoscrivere, anzi essendosi accordato privatamente con Vanni per non sottoscrivere.

Nei confronti di Magazzù (e solo dello stesso) è esplicitato, fin dall'origine della causa, anche il suddetto titolo contrattuale di responsabilità.

Magazzù agì anche in eccesso di potere, violando la limitazione all'agire degli amministratori in presenza di una causa di liquidazione, anche se, sul punto, il danno occorso potrebbe considerarsi una conseguenza mediata ed indiretta (art. 1223) dell'illecito, posto che vene determinato da una serie di ulteriori passaggi dolosi.

In ogni caso la responsabilità, per il convenuto detto, è indubbia.

Per quanto riguarda il Vanni, egli concorse nel momento distrattivo sia col voto di minoranza, per l'aumento di capitale, sia con la dichiarazione di sottoscrizione, sia con l'acquisto a prezzo ridotto della quota residua di promozione e servizi, ed ancora con l'inadempimento programmato all'obbligazione che ne risultava. Sul piano più generale, come detto, non è stato contestato l'accordo prodotto dal Lagomarsino e quindi è evidente che le condotte del Vanni (sia pur tenute pro sé) furono prima contrattate col Magazzù e che il Vanni compensò economicamente direttamente il Magazzù per la sua condotta. Il concorso è assolutamente pieno.

Il dott. Lagomarsino risulta in prima battuta coinvolto in ragione della relazione dallo stesso redatta. Si è già visto che la stessa non contiene una sottovalutazione dell'azienda conferita, ma, se mai, per le evidenze di causa, una sopravalutazione. Tale profilo di coinvolgimento viene quindi meno.

Firmato Da: MASERA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 756b942b44b0fe7336ac2823db5f356 - Firmato Da: GIBELLI PAOLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 164092ca5e6f8e97be4fc557d2d5d
Firmato Da: TUTTOBENE MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b07606750b45643fdbab60223eda7cd

In ordine alle successive operazioni non vi sono soverchie difficoltà, pur in difetto di espressa confessione sul punto, a ricondurre allo stesso anche l'operazione di creazione della *newco* e del conferimento alla stessa dell'azienda. Il Lagomarsino era sicuramente al corrente del rischio fallimento della Promozione e Servizi, ed è del tutto credibile il Vanni quando afferma che fu il Lagomarsino, per primo, a rappresentargli tale problema in effetti impellente. Del resto la prima fase dell'operazione, oltre a contenere come visto, una minima componente dannosa per la Promozione e Servizi, collegata allo scarso prezzo pagato dal Vanni per l'acquisto del suo 10%, presentava per la Promozione e Servizi il notevole vantaggio di poter evitare, come evitò, la revoca della concessione. Fino a questo punto quindi, nonostante si possa ravvisare una partecipazione del Lagomarsino nella condotta delle parti, difficilmente essa potrebbe essere ricondotta al concorso bancarotta fraudolenta.

Il punto maggiormente controvertibile consiste nell'attribuire al Lagomarsino anche la vera e propria cessione gratuita dell'azienda (invero non gratuita, ma privatamente pagata al Magazzù) realizzata col più volte ricordato meccanismo dell'aumento di capitale non sottoscritto.

Il Lagomarsino ha ammesso di essere stato al corrente della volontà delle parti di dar corso, in qualche maniera, a tale seconda fase delle operazioni, ma ha negato di aver preso parte ad essa in alcun modo.

Militano in proposito considerazioni diverse.

La scrittura con la quale le parti manifestano l'intenzione di far transitare il controllo sostanziale dell'azienda al Vanni, senza corrispettivo per Promozione e Servizi, e con svalutazione della sua partecipazione nella *newco* è, come detto della fine del 2013 e quindi esattamente coeva alla dismissione del mandato di cura degli interessi

Firmato Da: MASERA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 756b942b44b0fe7336ac2823db5f356 - Firmato Da: GIBELLI PAOLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 164092ca5e6f8e97be4fc557d2d6d
Firmato Da: TUTTOBENE MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b07606750b45643fdbab60223eda7cd

di Berio ristorazione da parte del Lagomarsino. Il tenore della scrittura è estremamente rozzo, dal punto di vista tecnico, ed inoltre la stessa contiene espressamente l'indicazione della volontà di esecuzione di pagamenti totalmente difformi del corretto esito delle operazioni societarie compiute, cosa che difficilmente un professionista avrebbe messo "nero su bianco". L'esecuzione dell'aumento è inoltre successiva alla formale cessazione della posizione di consulente.

Tuttavia il Lagomarsino ammette che l'intenzione delle parti gli era nota (tanto fa nell'interrogatorio reso in qualità di imputato nel procedimento per turbativa d'asta – doc 5 di parte attrice-) , dispone di ogni documento relativo alle operazioni in questione e ne fa produzione in sede penale, non menziona altro professionista che avrebbe potuto suggerire il mezzo dell'aumento di capitale per realizzare la sostanziale cessione voluta dalle parti, infine nega solo debolmente di aver ideato almeno la creazione della *newco*, creazione che, sia pur dotata del potenziale diverso fine conservativo di cui si è già largamente detto, integra lo strumento attraverso il quale, poi, l'aumento di capitale produsse il suo effetto, il tutto con un'operazione che appare dotata di una notevole continuità operativa, e che si svolse in tempi piuttosto ristretti.

A questo punto, in ordine alla particolare posizione in considerazione, occorre ricordare che, *nonostante si discuta nelle presente sede di un concorso in bancarotta, il criterio di prova sul punto, da adottarsi in questa sede, non è quello del superamento di ogni ragionevole dubbio, bensì quello generale, valido per ogni giudizio civile, delle "preponderante probabilità di una fatto".* Tenuto presente tale paramento, in ordine all'ipotesi per la quale il Lagomarsino, conscio della complessiva volontà dei clienti, avrebbe suggerito ad essi, almeno nelle linee generali, i mezzi da adottare, e concretamente adottati, per

Firmato Da: MASERA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 756b942b44b0fe7336ac2823db5f356 - Firmato Da: GIBELLI PAOLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 164092ca5e6f8e97be4fc557d2d6d
Firmato Da: TUTTOBENE MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b07606750b45643fdbab60223eda7cd

realizzarla, appare consistentemente probabile e, come tale, deve esser tenuta per vera.

E' quindi possibile ritenere anche il concorso del dott. Lagomarsino nella distrazione come sopra ritenuta.

Si è già visto come autore della distrazione debba ritenersi in via primaria il sig. Magazzù e, per ammettere il concorso con le sue condotte, sia necessario ipotizzare un "collegamento psicologico con lo stesso" che ne abbia rafforzato la determinazione, contribuendo a evidenziargli il carattere possibile ed utile dell'operazione. A differenza di quanto detto per il Vanni, per la signora degli Innocenti non vi è alcun indizio di un suo coinvolgimento in accordi diretti con il Magazzù. La sua partecipazione, minoritaria rispetto al marito, all'operazione e la sua mancata partecipazione agli accordi privati che la preparano lasciano supporre che si adeguò alla condotta che il coniuge le indicava in considerazione della sua partecipazione assai maggiore, ed assai più consapevole, all'operazione. Lo stesso fallimento non sa indicare per la convenuta detta altro che la posizione di acquirente come fonte di responsabilità, il che è notoriamente insufficiente.

Per quanto riguarda poi la Berio Ristorazione s.r.l. il fallimento cita il principio per cui gli stati soggettivi dei rappresentanti si imputano alla società. Il principio tuttavia vale solo per i negozi e gli atti dei quali la società è parte e non per gli atti che la stessa subisce. Nel caso l'aumento di capitale non è un atto della Berio Ristorazione, ma solo "concernente" la Berio ristorazione, posto che riguarda chi ne sia proprietario. La società in sé non cede e non acquista nulla. I mancati versamenti nelle casse sociali della stessa, oltre a non avere immediata rilevanza sono atti che la Berio Ristorazione subisce e non atti che compie. L'associazione automatica della posizione delle società detta a

Firmato Da: MASERA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 756b942b44b0fe7336ac2823db5f356 - Firmato Da: GIBELLI PAOLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 164092ca5e6f8e97be4fc557d2d6d
Firmato Da: TUTTOBENE MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b07606750b45643fdbab60223eda7cd

quella del suo amministratore delegato Sig. Vanni è quindi fuori luogo. Inoltre il Vanni stesso era delegato solo per l'amministrazione ordinaria mentre la pienezza dei poteri amministrativi competeva ad un consiglio di cui faceva parte anche un altro membro estraneo alla lite.

7) Conclusioni

Si conferma quindi che la distrazione, ed il danno che ne è derivato, risulta, sulla base degli atti, imputabile ai soli convenuti Magazzù, Vanni e Lagomarsino. Concorrendo nel fatto gli stessi rispondono in solido senza che la causa ponga necessità di determinazione di specifiche quote.

Le spese di lite del fallimento e dei convenuti difesi in comune si liquidano in euro 7.500,00 oltre accessori.

Le spese del fallimento vanno poste a carico dei tre soccombenti in solido tra loro ed in pari quota.

Quelle dei convenuti di difesa comune si considerano paritariamente ripartite per la difesa di ognuna di esse.

Le spese relative alla signora degli Innocenti e quelle relative alla Berio Ristorazione sono poste a carico del Fallimento attore.

mato Da: MASERA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 756b942b44b0fe7336ac2823db5f356 - Firmato Da: GIBELLI PAOLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 164092ca5e6f8e97be4fc557d2d5d
mato Da: TUTTOBENE MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b07606750b45643fdbab60223eda7cd

P.Q.M. :

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed istanza ed ogni contraria eccezione reietta, visti gli artt. 275 e ss, del c.p.c.:

CONDANNA i convenuti Magazzù Marcello, Paolo Massimo Vanni e Pietro Lagomarsino, in concorso tra loro ed in pari quote, a versare al Fallimento attore la somma di euro 37.000,00 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali cumulati dalle date di finale cessione delle quote della Promozione e Servizi ad oggi ed i soli interessi legali sulla somma suddetta fino al saldo;

CONDANNA le stesse parti, sempre in solido ed in pari quote, a rifondere a le spese di lite del fallimento che si liquidano in euro per oneri di difesa ed euro 7.500,00 oltre esborsi non imponibili documentati, rimborso forfetario al 15%, iva e cpa come per legge;

ASSOLVE i restanti convenuti da ogni avversaria pretesa;

CONDANNA il Fallimento attore a rifonder loro le spese di lite imputabili alle rispettive difese liquidate per ciascuna parte in euro 2.500,00 oltre gli accessori di cui sopra.

deciso in GENOVA il 20 settembre 2021

IL GIUDICE ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Paolo Gibelli	Mario Tuttobene

Firmato Da: MASERA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 756b942b44b0fe7336ac2823db5f356 - Firmato Da: GIBELLI PAOLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 164092ca5e6f8e97be4fc557d2d5d
Firmato Da: TUTTOBENE MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b07606750b45643fdbab60223eda7cd

Sentenza n. 2138/2021 pubbl. il 30/09/2021
RG n. /2019

Firmato Da: MASERA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 756b942b44b0fe7336ac2823db5f356 - Firmato Da: GIBELLI PAOLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 164092ca5e6f8e97be4fc557d2d6d
Firmato Da: TUTTOBENE MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b07606750b45643fdbab60223eda7cd